



COMMISSIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
di Sviluppo Rurale



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

COMITATO DI SORVEGLIANZA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE PUGLIA

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1

Composizione

1. Il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 della Regione Puglia è stato istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3 del 21 gennaio 2016, in conformità al regolamento UE n. 1303/2013, al regolamento UE n. 1305/2013 e al paragrafo 15.2 del PSR Puglia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015, con successiva nomina dei singoli componenti a mezzo di Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 120 del 03/03/2016 secondo la seguente composizione:

Componenti con diritto di voto:

- Presidente: Assessore Agricoltura o suo delegato
- L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020;
- Un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- Un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE);
- Un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FESR;
- Un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FSE;
- Un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FEAMP;
- Un rappresentante dell'Autorità Ambientale regionale;
- Un rappresentante dell'ARPA;
- Un rappresentante regionale dell'ANCI;
- Un rappresentante dell'UNCCEM;
- Un rappresentante delle consigliere regionali di Parità;
- Un rappresentante del Settore regionale responsabile dell'attuazione dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea;
- Un rappresentante del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Puglia;
- Un rappresentante della Consulta Regionale Femminile della Puglia;
- Un rappresentante unitario degli Enti di gestione per i parchi e della biodiversità (ex Parchi);



COMMISSIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
di Sviluppo Rurale



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

Componenti con funzioni consultive:

- Un rappresentante di AGEA;
- Un rappresentante della Città Metropolitana di Bari;
- Un rappresentante unitario delle Università Regionali in campo agricolo e veterinario;
- Un rappresentante della Coldiretti Puglia;
- Un rappresentante della Confagricoltura Puglia;
- Un rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori- CIA Puglia;
- Un rappresentante della Confederazione Produttori Agricoli- Copagri Puglia;
- Un rappresentante di Associazione Generale Cooperative Italiane - AGCI Puglia;
- Un rappresentante Confcooperative Puglia;
- Un rappresentante Legacoop Puglia;
- Un rappresentante di UECCOOP Puglia;
- Un rappresentante unitario delle Associazioni imprenditoriali;
- Un rappresentante di FLAI CGIL Puglia;
- Un rappresentante di FAI CISL Puglia;
- Un rappresentante di UGL Agroalimentare Puglia;
- Un rappresentante di UILA UIL Puglia;
- Un rappresentante di Confindustria regionale;
- I rappresentanti delle associazioni interprofessionali regionali riconosciute;
- Un rappresentante del Comitato Unitario delle Professioni (CUP);
- Un rappresentante della Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;
- Un rappresentante della Federazione regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati;
- Un Rappresentate regionale dell'Ordine dei Periti agrari e dei Periti agrari Laureati;
- Un Rappresentate della Federazione Regionale degli Ordini dei Veterinari;
- Il rappresentante unitario dei GAL;
- I rappresentanti delle Autorità di Bacino regionali;
- I rappresentanti regionali della Distribuzione organizzata;
- Un rappresentante unitario delle associazioni forestali regionali;
- Un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Un rappresentante unitario delle Associazioni dei consumatori operanti a livello regionale;
- Le Associazioni ambientaliste operanti a livello regionale;
- Un rappresentante unitario delle Associazioni animaliste operanti a livello regionale;



COMMISSIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
di Sviluppo Rurale



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

- Un rappresentante unitario degli Istituti d'istruzione superiore tecnici e professionali agricoli;
 - Un rappresentante unitario delle Associazioni e consorzi delle Fattorie Didattiche;
 - Un rappresentante unitario delle Associazioni e consorzi delle Aziende Agrituristiche;
 - Un rappresentante unitario delle federazioni delle Associazioni delle persone con disabilità;
 - Un rappresentante dell'Unione Regionale delle Bonifiche;
 - Un rappresentante regionale dell'Associazione Bancaria Italiana;
 - Un rappresentante unitario delle associazioni SINTI e ROM costituite a livello territoriale;
 - Un rappresentante unitario delle associazioni di produttori biologici;
 - Un rappresentante unitario delle categorie a rischio di esclusione sociale, emarginazione e povertà
 - Un rappresentante della Commissione Europea
2. Ciascuno dei membri, in caso di impossibilità di partecipazione ai lavori, può essere sostituito dal componente supplente designato.
 3. La composizione del Comitato potrà variare in funzione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle riunioni.
 4. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente ed in qualità di esperti, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali, di altre istituzioni nazionali ed esperti in relazione a specifiche materie di competenza del Programma approvato.
 5. Al Comitato possono partecipare anche i dirigenti e funzionari preposti all'attuazione del Programma.
 6. La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito. Non è riconosciuto alcun rimborso ai componenti del Comitato.

Art. 2

Compiti

1. Il Comitato di Sorveglianza assolve ai compiti indicati dal combinato disposto dell'art. 49 del Regolamento UE n. 1303/2013 e dall'art. 74 del Regolamento UE n. 1305/2013 e dell'art. 13 del regolamento UE n.808/2014, svolgendo le seguenti attività:



COMMISSIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
di Sviluppo Rurale



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

- si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi; tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative;
- esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione;
- è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione;
- può formulare osservazioni in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e controlla le azioni a seguito delle stesse;
- è consultato ed emette un parere entro 4 mesi dall'approvazione del programma in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
- esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma;
- esamina, in particolare, le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito delle responsabilità dell'autorità di gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex ante;
- partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma;
- esamina e approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione;
- è consultato in merito alla strategia di informazione e pubblicità, entro 6 mesi dall'approvazione del programma, ed alle relative modifiche;
- è informato almeno una volta all'anno dall'Autorità di Gestione in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della strategia di informazione e pubblicità e in merito all'analisi dei risultati, nonché in merito alle azioni di informazione e pubblicità da realizzare nel corso dell'anno successivo.

Art. 3

Modalità di funzionamento

1. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno e, comunque, ogni volta che si renda necessario, sulla base della convocazione effettuata dal suo Presidente o da altra Autorità da esso delegata.



COMMISSIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
di Sviluppo Rurale



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

2. Il Comitato viene convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta della Commissione europea o su richiesta della maggioranza semplice dei componenti con funzione deliberante.
3. Le convocazioni, l'ordine del giorno provvisorio e la relativa documentazione, salvo eccezioni motivate, vengono inviati ai componenti del Comitato almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione. I componenti del Comitato con funzioni deliberanti possono chiedere, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine del giorno provvisorio, l'inserimento di temi da discutere debitamente motivati. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché la comunicazione venga fatta almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. In casi di urgenza motivata, il Presidente sottopone nel corso della seduta all'esame del Comitato argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
4. Le riunioni si tengono presso l'Assessorato all'Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste o in altra sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.
5. Il Comitato si intende validamente costituito se almeno la metà dei membri con funzione deliberante sono presenti ai lavori. Nei casi in cui sono previste deliberazioni di approvazione del Comitato, queste sono assunte secondo la prassi del consenso o con voto di maggioranza semplice dei deliberanti. Il Presidente, d'iniziativa o su richiesta di un componente del Comitato, può rinviare il voto su un argomento iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento. Al termine di ciascuna riunione, il Presidente riepiloga al Comitato le decisioni assunte, da trascrivere in forma sintetica su apposita scheda da allegare alla versione definitiva del verbale.
6. Laddove ne ricorrano i presupposti, su decisione dei rispettivi Presidenti, possono essere svolte riunioni congiunte con i Comitati di sorveglianza di altri Programmi operativi regionali dei fondi SIE.
7. Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnico/tematici composti da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e delle parti economiche e sociali.
8. Il verbale indica la sede, la data, l'ora della riunione, l'elenco dei presenti e l'ordine dei lavori; riporta oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo. In particolare, le osservazioni formulate dai rappresentanti della Commissione europea e le



COMMISSIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
di Sviluppo Rurale



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

osservazioni inviate per iscritto dai servizi della Commissione europea saranno riportate integralmente.

9. Il verbale del Comitato è inviato, di norma, via posta elettronica, ai componenti entro sessanta giorni successivi a quello della riunione e si intende approvato qualora entro dieci giorni dalla trasmissione non siano state formulate osservazioni da parte dei membri presenti alla seduta. Qualora vengano formulate osservazioni, si procede ad un secondo invio del verbale contenente le modifiche e lo stesso si considera approvato trascorsi ulteriori dieci giorni. Tutti gli invii alla Commissione Europea saranno effettuati tramite il sistema SFC2014.
10. Il Comitato di Sorveglianza, in accordo con l'Autorità di Gestione, stabilisce e adotta il proprio regolamento interno, conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario.

Art. 4

Procedura scritta

1. Nei casi di necessità, la Presidenza può consultare i membri del Comitato attraverso una procedura scritta.
2. La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nei casi di rinvio di cui all'art. 3 comma 5.
3. I documenti da sottoporre all'esame vengono inviati per posta elettronica ai membri del Comitato, i quali per iscritto esprimono il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione, o entro cinque giorni lavorativi in caso di motivata urgenza. Tutti gli invii alla Commissione Europea saranno effettuati tramite il sistema SFC2014. L'Autorità di Gestione provvede ad inviare a tutti i componenti del Comitato di Sorveglianza i pareri e/o osservazioni pervenute nei termini previsti.
4. Nei casi in cui sia prevista un'approvazione, la relativa deliberazione si intende approvata se entro tali termini non pervengono obiezioni scritte da parte dei membri che devono esprimere il loro consenso. La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere vale come assenso alla proposta e l'eventuale diniego va motivato.

Art. 5

Segreteria tecnica



COMMISSIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
di Sviluppo Rurale



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

1. L'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione da sottoporre all'esame del Comitato nonché i compiti concernenti gli aspetti organizzativi e gestionali dell'attività del Comitato sono assicurati da una segreteria tecnica.
2. Tale Segreteria tecnica è in capo all'Autorità di Gestione, pertanto è curata dal Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente ed è supportata dalla Assistenza Tecnica al Programma.
3. Le spese di funzionamento del CdS e della Segreteria potranno gravare sulle risorse destinate all'assistenza tecnica a carico del FEASR.
4. Per consentire l'invio della documentazione, i membri del Comitato comunicano alla Segreteria tecnica l'indirizzo di posta elettronica ed un recapito telefonico, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi. Tutti gli invii alla Commissione Europea saranno effettuati tramite il sistema SFC2014.
5. L'indirizzo di posta elettronica della Segreteria tecnica è:
autoritadigestionepsr@regione.puglia.it

Art. 6

Trasparenza e comunicazione

1. Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori, attraverso una specifica sezione del sito internet della Regione Puglia e del sito dedicato al PSR Puglia 2014-2020. Al termine dei lavori, il Presidente provvede, attraverso un comunicato stampa, a informare gli organi di comunicazione sui lavori del Comitato e sulle decisioni assunte.
2. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente del Comitato. Per dare adeguata pubblicità ai lavori del CdS i verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nel sito <http://svilupporurale.regione.puglia.it> della Regione Puglia, a cura dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, di concerto con la Segreteria tecnica del Comitato e il responsabile dell'informazione e della comunicazione a livello di programma. Con le stesse modalità saranno, inoltre, resi disponibili i documenti discussi durante le riunioni del Comitato.

Art. 7

Protezione dei dati, riservatezza



COMMISSIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
di Sviluppo Rurale



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

1. I membri del Comitato, diversi dall'Autorità responsabile dell'attuazione del Programma, coinvolti nella preparazione degli inviti a presentare proposte, relazioni sullo stato dei lavori e attività di sorveglianza e valutazione del Programma, nel rispetto degli artt. 12 e 13 del Regolamento delegato (UE) 240/2014, devono essere consapevoli dei loro obblighi relativi alla protezione dei dati e alla riservatezza.
2. I membri del Comitato sono tenuti a:
 - osservare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, al fine di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali;
 - rispettare, in particolare, l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui si venga a conoscenza od in possesso, a non divulgarli in alcun modo, né a farne oggetto di comunicazioni o trasmissioni senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, fatto salvo all'interno dell'ente/organizzazione che il membro del Comitato rappresenta.

Art. 8

Conflitto di interessi

1. I componenti del Comitato, qualora si trovino in conflitto di interessi in quanto coinvolti nella sorveglianza, valutazione e negli inviti a presentare proposte per operazioni cofinanziate dal PSR, dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti di interesse.
2. I componenti del CdS depositano presso la Segreteria Tecnica del Comitato specifica dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità a svolgere il ruolo di componente del CdS obbligandosi a notificare tempestivamente qualsiasi variazione concernente stati, qualità personali o fatti oggetto di tale dichiarazione, tali da porli in una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi.

Art. 9

Validità del regolamento

1. Il presente regolamento ha validità fino alla chiusura del periodo di programmazione FEASR 2014-2023 e può essere modificato con decisione del Comitato di Sorveglianza, d'intesa con l'Autorità di Gestione. Per quanto non espressamente previsto nel presente



COMMISSIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
di Sviluppo Rurale



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

Regolamento interno valgono le disposizioni generali contenute nel PSR Puglia 2014-2020 approvato e nei Regolamenti UE n. 1303/2013, n. 1305/2013, n. 808/2014 e n. 240/2014 e nel Programma Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia.

Art. 10 **Publicizzazione**

1. Il presente regolamento interno è pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia.